

in caso di morte nel primo anno, restituzione di metà o della totalità dei premi incassati se il decesso si verifica rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre;

in caso di morte nel secondo anno, pagamento immediato di $\frac{1}{4}$ del capitale previsto per il caso di vita a scadenza aumentato di $\frac{1}{60}$ del capitale stesso qualora il decesso avvenga nel primo semestre; pagamento immediato dei $\frac{3}{8}$ del capitale aumentato di $\frac{1}{40}$ del capitale stesso qualora il decesso avvenga nel 2° semestre.

Valori di riduzione. Saranno calcolati in base a quanto è stabilito dall' Art. 4, comma b) delle vigenti condizioni generali di polizza per le assicurazioni caso morte, ossia riducendo il capitale nel rapporto dei premi pagati ai premi fattuiti.

Valori di riscatto. Saranno determinati scontando al saggio d'interesse annuo del 3,50% i capitali ridotti.